



ERRATA CORRIGE AL BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA Cat. B tipo I - SSD MED/35 –
COD.05/2014/A.R.

Titolo della ricerca: "Nuovo modello organizzativo e gestionale personalizzato per il paziente
psoriasico complicato: creazione di una unità psoriasica"

Pubblicato in data 29 maggio 2014

Si rende noto che l'art 12 (Divieto di cumulo, incompatibilità, sospensione) del bando
in oggetto è così modificato:

L'assegno di ricerca non può essere cumulato con un reddito imponibile personale annuo lordo di
lavoro dipendente, come definito dall'art. 49 del TUIR – titolo I, capo IV, superiore a €
16.000,00. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad
eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, nell'ambito di
soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari della borsa.

I titolari degli assegni di ricerca non possono partecipare quali iscritti a Corsi di Laurea, Laurea
specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o
all'estero.

Il dipendente in servizio presso Pubbliche Amministrazioni titolare dell'assegno di ricerca deve essere
collocato in aspettativa senza assegni.

L'assegno è individuale; i titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa
comunicazione scritta al Dipartimento di appartenenza ed a condizione che tale attività sia dichiarata
dal Dipartimento stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitti di
interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechi pregiudizio
all'Università, in relazione alle attività svolte; il Responsabile scientifico e il titolare dell'assegno
debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali in atto o preesistenti.

Dovendo comunque garantire il regolare svolgimento delle attività di ricerca loro assegnate, previa
autorizzazione del Dipartimento, sentito il Responsabile scientifico, i titolari di assegno possono
partecipare all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università, e
possono pertanto partecipare alla ripartizione dei relativi proventi, secondo le modalità stabilite dalle
norme regolamentari in materia; possono, inoltre, partecipare alle attività svolte nell'ambito dei
programmi comunitari e internazionali e possono pertanto essere destinatari dell'attribuzione di
compensi incentivanti, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia.

I titolari degli assegni che intendono svolgere ovvero continuare a svolgere un'attività lavorativa
comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative o
istituzioni culturali senza fine di lucro o istituzioni a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro,
possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

L'attività di ricerca dell'assegnista è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità,
congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti. Non costituisce
sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

F.to Il Direttore del Dipartimento
(Prof. ssa Marella Maroder)